Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Martedì, 25 febbraio** — **Numero 48**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente all'*Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 173 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 gennaio 1919, col quale l'attuale sessione del Senato del Regno e della Camera dei deputati è stata prorogata a giorno da fissarsi dal Governo d'accordo con la Presidenza dei due rami del Parlamento;

Visto l'art 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senato del Regno e la Camera dei deputati sono riconvocati per il giorno 1° marzo p. v.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 188 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione per l'Italia dell'ora del 2° fuso (ora dell'Europa centrale);

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalle ore ventiquattro del primo marzo 1919, l'ora normale verrà anticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.

Art. 2.

Tutte le autorità e tutti i capi di aziende pubbliche e private provvederanno perchè, nell'istante indicato dal precedente articolo, gli orologi siano portati a segnare l'una antimeridiana.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto fino a nuova disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 166 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e coi ministri segretari di Stato per i lavori pubblici, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 331 del testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, è sostituito il seguente:

« Nei Comuni indicati nella tabella 2, allegata al presente testo unico, i proprietari singoli od associati, i quali, avendo diritto al mutuo, abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese, entro quattro anni dalla pubblicazione della pace, l'edificio distrutto o danneggiato, possono ottenere direttamente a loro favore il pagamento del contributo diretto dello Stato, entro i limiti posti dall'art. 283, quando provino con certificato del competente Ufficio del genio civile che la ricostruzione o riparazione dell'edificio è stata compiuta secondo le norme tecniche ed igieniche di cui agli articoli 202 e seguenti ».

Art. 2.

Sono prorogati fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace:

a) il termine di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807, per la presentazione delle domande di mutuo da parte di privati danneggiati dal terremoto del 26 aprile 1917;

b) il termine di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 318, per la presentazione da parte degli enti interessati delle domande di sussidio e di mutuo per riparare o ricostruire edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti ad enti morali aventi scopi di beneficenza ed edifici di uso pubblico, danneggiati o distrutti dal terremoto del 26 aprile 1917;

c) il termine di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807, già prorogato al 31 dicembre 1918 con l'art. 1, lettera *b*) dello stesso decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 318, per la presentazione da parte degli enti interessati delle domande di sussidio e di mutuo per riparare o ricostruire edifici pubblici o di uso pubblico, danneggiati o distrutti dal terremoto del 12 maggio 1917.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — STRINGHER — BONOMI — MEDA — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 174 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, e il R. decreto di pari data n. 867 sullo stato degli ufficiali;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dalla data del presente decreto è ripristinata per gli ufficiali la facoltà di chiedere la dispensa dal servizio attivo permanente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CAVIGLIA.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 175 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;
Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 690, col quale fu indetta la mobilitazione generale del R. esercito e della R. marina;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per

gli affari della guerra, di concerto coi ministri del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In deroga all'art. 15 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e dalla data di pubblicazione del presente decreto, è ammesso l'esercizio del diritto dei militari al collocamento a riposo per anzianità di servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — CAVIGLIA — STRINGHER — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 176 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità per gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva che sono ricollocati in congedo, stabilita dal decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1613, è estesa:

1° a coloro che conseguirono la nomina ad ufficiale delle categorie in congedo mentre si trovavano in servizio come militari di truppa, o sottufficiali per obblighi di leva, o per richiamo, o volontari;

2° a coloro che per, o durante, la guerra ottennero la nomina all'atto della chiamata alle armi, senza avere prima prestato servizio militare;

3° ai cappellani militari e ai ministri di altri culti incaricati dell'assistenza spirituale presso l'esercito, compresi quelli degli stabilimenti di riserva, ed a coloro che, durante la guerra, abbiano prestato servizio per l'esercito in qualità di assimilati al grado di ufficiale.

L'indennità di cui sopra va computata come se i personali sopraindicati avessero avuto grado di ufficiale (o a questo assimilato) anche per il tempo in cui abbiano, invece, prestato servizio come sottufficiali, caporali o soldati (o assimilati a tali gradi).

Art. 2.

Dal beneficio della predetta indennità sono esclusi:

a) coloro che siano forniti di stipendio, o pensione, a carico dello Stato;

b) coloro che, pel fatto del loro servizio militare, abbiano acquistato diritto a pensione vitalizia a carico dello Stato, o che siano congedati perchè nominati ad impieghi retribuiti con stipendio a carico dello Stato;

c) gli eredi degli ufficiali che, per la morte di questi, acquistino diritto a pensione a carico dello Stato.

Art. 3.

Agli ufficiali delle categorie in congedo ed ai personali di cui al n. 3 del precedente art. 1 in servizio durante la presente guerra, che siano forniti di pensione vitalizia, o di stipendio, a carico dello Stato, o che pel fatto del loro servizio militare abbiano acquistato diritto a pensione vitalizia a carico dello Stato, o che siano congedati perchè nominati ad impieghi retribuiti con stipendio a carico dello Stato, sarà corrisposta, all'atto dell'invio in congedo (o subito dopo la pubblicazione del presente decreto, per quelli che sieno già stati congedati), e sempre quando abbiano prestato almeno sei mesi di servizio, prima della data dell'armistizio, una indennità di smobilitazione di L. 250.

Art. 4.

A tutti gli ufficiali delle categorie in congedo ed ai personali di cui al n. 3 del precedente art. 1, che abbiano prestato almeno 6 mesi di servizio, prima della data dell'armistizio, durante la presente guerra, compresi coloro che sono forniti di pensione vitalizia, o stipendio, a carico dello Stato, o che, per il fatto del loro servizio militare, abbiano acquistato diritto a pensione vitalizia a carico dello Stato, o che siano congedati perchè nominati ad impieghi retribuiti con stipendio a carico dello Stato, è inoltre dovuta, all'atto dell'invio in congedo (o subito dopo la pubblicazione del presente decreto, per coloro che siano già stati congedati), quale *indennità vestiario*, la somma di L. 250.

Art. 5.

A tutti coloro che alla data del presente decreto abbiano grado di ufficiali superiori, o inferiori, in servizio attivo permanente, e che abbiano prestato, durante la presente guerra, almeno sei mesi di servizio come ufficiali (sia pure in più periodi) nell'esercito mobilitato, prima della data dell'armistizio, è concessa, per una volta tanto, una *indennità di smobilitazione* di L. 250.

Art. 6.

Le indennità di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto sono esenti da qualsiasi ritenuta o sequestro per imposte e tasse e per sconto di debiti verso l'Amministrazione militare.

Art. 7.

Il Nostro decreto num. 17 del 16 gennaio 1919 è abrogato.

I cappellani militari e i ministri degli altri culti che avessero già percepito l'indennità stabilita nell'art. 5 del citato decreto, dovranno computare la somma ricevuta in conto della maggiore indennità che dovrà essere loro corrisposta per effetto di questo decreto.

Art. 8.

A coloro che volontariamente rinuncino a qualcuna delle indennità previste dal presente decreto a favore dell'*Opera nazionale per i combattenti* sarà rilasciato un *certificato di benemerenza* dal Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CAVIGLIA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 177 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sottufficiali, caporali e soldati delle classi anteriori al 1900 che hanno prestato servizio durante la guerra è dovuta, all'atto dell'invio in congedo (o subito dopo la pubblicazione del presente decreto, per coloro che siano stati già congedati), un premio di congedamento di L. 100 per il primo anno e di L. 50 per ogni anno successivo del servizio prestato dalla classe con la quale ciascun militare sia venuto alle armi, nel periodo dal 23 maggio 1915 al 31 dicembre 1918.

Lo stesso premio è dovuto ai sottufficiali di carriera, in relazione al tempo di effettivo servizio da essi prestato nel suddetto periodo di tempo.

Agli effetti del computo del servizio utile per la concessione del premio, le frazioni di anno sono valutate per un anno intiero quando raggiungano i sei mesi e un giorno.

Pei sottufficiali, caporali e soldati della classe 1900, il premio di congedamento è stabilito nella misura fissa di L. 50.

Art. 2.

Ai sottufficiali, qualunque sia la classe alla quale appartengono, compresi quelli di carriera, è concesso un sopra-premio di L. 50, da pagarsi insieme al premio stabilito dall'articolo precedente.

Art. 3.

Sono esclusi dai premi e sopra-premi stabiliti negli articoli precedenti:

a) coloro che siano stati congedati, o esonerati, anteriormente alla conclusione dell'armistizio, a meno che il congedo sia stato determinato da ferite riportate in guerra, o da malattie riconosciute dipendenti da cause di servizio;

b) coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi mentre erano sotto le armi durante la mobilitazione.

Art. 4.

I premi e sopra-premi stabiliti nel presente decreto sono esenti da qualsiasi ritenuta, o sequestro, per imposte e tasse, o per sconto di debiti verso l'Amministrazione militare.

Art. 5.

Ai sottufficiali, caporali e soldati che volontariamente rinuncino ai premi e sopra-premi di cui agli articoli precedenti a favore dell'Opera nazionale per i combattenti, sarà rilasciato un certificato di benemerenza dal Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CAVIGLIA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 164. **Decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene istituita una R. Legazione a Praga, fissandosi in lire trentamila l'assegno locale annuo al titolare della Legazione stessa.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 17 maggio 1900, n. 173, 19 maggio 1904, n. 185, e 29 marzo 1903, n. 103, nonchè i regolamenti approvati con Regi decreti 24 dicembre 1900, n. 501 e 10 marzo 1904, n. 108;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1867, che modifica i regolamenti e le leggi predette;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione Reale per il Credito comunale e provinciale durante il triennio 1919-921, è costituita come appresso:

Scamuzzi gr. uff. dr. Pietro, Consigliere di Stato - presidente;

Di Lorenzo gr. uff. Giuseppe, consigliere della Corte dei conti - membro;

Crespo comm. Felice, ispettore generale del Ministero del tesoro - id.;

Viti comm. dr. Alfredo, direttore capo di divisione della Cassa depositi e prestiti - id.;

Marangoni comm. dr. Valerio, vice-direttore generale del registro, bollo e tasse - id.;

Pironti gr. cr. dr. Alberto, direttore generale del Ministero dell'interno - id.;

Visconti comm. dr. Giuseppe, direttore capo divisione Ministero dell'interno - id.

Art. 2.

Sono aggiunti alla Commissione predetta per la trattazione degli affari relativi all'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni, i seguenti membri:

De Gaetani comm. ing. Edoardo, ispettore superiore del genio civile;

Gatti comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore del genio civile;

Di Nola cav. uff. dott. Angelo, ispettore superiore del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Lutrario gr. cr. dott. Alberto, direttore generale del Ministero dell'interno.

Art. 3.

È nominato segretario della detta Commissione limitatamente alla trattazione degli affari del credito comunale e provinciale il capo della sezione del credito e per la trattazione degli affari di cui all'art. 2 il capo della sezione delle municipalizzazioni.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 22 febbraio 1919, da valere dal giorno 24 febbraio al giorno 3 marzo 1919: L. 120,18.

Roma, 22 febbraio 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 24 febbraio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	81.38	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	87.46	—

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del dicembre 1917.

Genitori.

Bocca Luigi di Giuseppe, caporale, L. 840 — Meda Gerolamo di Giuseppe, soldato, L. 630 — Pasero Delfina di Astri Carlo, id., lire 630 — Astri Giacomo di Carlo, id., L. 680 — Centocavalli Liborio di Angiolo, id., L. 630 — Anselmi Maria di Gonzi Agostino, id., L. 630 — Casiraghi Maria di Radaelli Enrico, id., L. 630 — Crippa Luigi di Giulio, id., L. 630 — Pascucci Dante di Roberto, id., L. 630 — Castagnini Maria di Filiè Giuseppe, id., L. 630 — Calonaci Pietro di Francesco, id., L. 630 — Bariani Maria di Cotani Luigi, id., L. 630 — Di Gasta Crocifisso di Trotato Giovanni, id., L. 630.

Revel David di Adolfo, soldato, L. 630 — Musacchio Costanzo di Pasquale, id., L. 630 — Benazzi Maria di Venturi Giuseppe, id., L. 630 — Sarno Saverio di Luigi, id., L. 630 — Malchiodi Gaetano di Ennio, caporale, L. 840 — Moffini Vittorio di Ferenzio, soldato, L. 630 — Zanfrella Michela di De Martino Angelo, id., L. 630 — Cherchi Marianna di Cocco Giovanni, id., L. 630 — Cià Silvia di Romani Pasquale, id., L. 420 — Berardo Pietro di Pietro, id., L. 630 — Santoro Mariantonia di Caprozzo Vincenzo, id., L. 630.

Miceli Giuseppe di Emanuele, soldato, L. 630 — Loda Tranquillo di Alfredo, id., L. 630 — Sansone Martino di Carmine, id., L. 630 — Marianelli Antonio di Lorenzo, id., L. 630 — Barbieri Emilio di Giuseppe, id., L. 630 — Vacca Pietro di Antonio, id., lire 630 — Florio Tommaso di Leonardo, caporal maggiore, L. 840 — Cesari Luigi di Santi, soldato, L. 630 — Vannoni Maria di Biangioni Serafino, id., L. 630.

Berretta Angelo di Isidoro, soldato, L. 630 — Badagliacca Carlo di Giuseppe, id., L. 720 — De Lisi Domenico di Francesco, id., L. 630 — Lombardo Carmelo di Giuseppe, id., L. 630 — Nonni Ermenegilda di Masi Felice, id., L. 210 — Comerio Maria di Solbiati Luigi, caporale, L. 840 — Venere Ferdinando di Antonio soldato, L. 630 — Natella Gennaro di Ciro, id., L. 630 — Manfredini Arnaldo di Aldo, sottotenente, L. 1500 — Bandino Bartolomeo di Antonio, soldato, L. 420 — Masoni Giuseppe di Giacomo, id., L. 315 — Menzioni Francesco di Angelo, id., L. 630 — Crispo Giuseppe di Raffaele, id., L. 630 — Barzaghi Ambrogio di Alfonso, id., L. 630.

Toson G. Battista di Pietro, caporale maggiore, L. 840 — Del Giusto Domenica di Toson Pietro, id., L. 840 — Radaelli Francesco di Stanislao, caporale, L. 840 — Saracini Santi di Alfredo, soldato, L. 630 — Covan Sosa di Colautti Francesco, id., L. 630 — Bigetti Gilia di Tosi Carlo, aspirante ufficiale, L. 1500 — Checchetto Girolamo di Agostino, soldato, L. 630 — Deidda Francesco di Carmelo, id., L. 630 — Zaccaroni Angelo di Mario, id, L. 630 — Badini Giovanni di Pietro, id., L. 630 — Battistone Crescenzo di Nicola, id., L. 630 — Gatti Costante di Giuseppe, id., L. 630.

Corti Natale di Giovanni, caporale, L. 840 — Finocchi Palma di Olivi Settimio, vice-brigadiere, L. 1120 — Forni Gerolamo di Felice, soldato, L. 630 — Manara Rosa di Fasoli Gaetano, id., L. 630 — Ferlito Paolo di Giovanni, id, L. 630 — Spandrio Giovanni di Gerolamo, id., L. 630.

Di Marco Paolo di Giovanni, soldato, L. 630 — Gilardoni Mamette di Dante, id., L. 630 — Salvo Nicolò di Rocco, id., L. 420 — Laterza Antonio di Vitantonio, id., L. 630 — Cioccale Giovanni di Pietro, id., L. 630 — Flores Antonio di Angelo, caporal maggiore, L. 840 — Walbanni Barbara di Costa Carlo, soldato, L. 630 — Sassi Giuseppe di Dario, id, L. 630 — Fraguglia Agostino di Stefano, id., L. 630 — Gozzi Simone di Domenico, id., L. 630 — Scorsonelli Diego di Rosario, id, L. 630 — Stabile Biagio di Giuseppe, aspirante ufficiale, L. 1100 — Sabbatini Luigi di Giacomo, caporale, L. 840.

Imbrogno Nicola di Pietro, soldato, L. 630 — Gignetti Giuditta di Beiletti Giovanni, id, L. 630 — Giorgianni Biagio di Salvatore, id., L. 630 — Balderi Angiolo di Antonio, id., L. 680 — Mastrangelo Giandonato di Giovanni, id., L. 630 — Liaci Angelo di Luigi, id., L. 630 — Zottarel Giuseppe di Desiderio, id., L. 630 — Schiavon Pasquale di Riccardo, id., L. 630 — Bigone Maria di Vaccarino Antonio, id., L. 630 — Lucano Anna di Presterà Nicola, id., L. 630 — Quaccinelli Pietro di Giuseppe, id., L. 420 — Troso Anna di Benevento, caporale, L. 840 — Duranti Pietro di Giuseppe, id., L. 630 — Mazzo Medica Maria di Naschi Costantino, id., L. 630 — Rostelli Carlo di Ambrogio, caporale maggiore, L. 840 — Di Filippo Angela di Di Ruggero Giuseppe, soldato, L. 630 — Raspadori Domenico di Angelo, id., L. 630 — Bastianelio Adelaide di Bisello Attilio, id., L. 630 — Vittorino Giovanni di Celestino, id., L. 630.

Cleofe Maria di Di Rico Vincenzo, soldato, L. 630 — Signorelli Giuseppe di Pietro, id., L. 630 — Legrottaglie Antonio di Francesco, caporale, L. 840 — Sciarra Andrea di Luigi, caporale maggiore, L. 840 — Colabelli Vitantonio di Giovanni, soldato, L. 630 — Agostinelli Maria di Colabelli Giovanni, id., L. 630 — Salata Pietro di Alfredo, caporale maggiore, L. 840 — Banfo Eusebio di Francesco, soldato, L. 630 — Ferrari Giovanni di Domenico, id., L. 630.

Santini Enrico di Raniero e Giuseppe, soldato, L. 630 — Chiaro Giuseppe di Vincenzo, id., L. 630 — Saetti Angelo di Armando, id., L. 630 — Menini Emilio di Achille, id., L. 630 — Zerini Carlotta di Procacci Achille, id., L. 630 — Borelli Elia di Alfredo, id., L. 630 — Letterese Giuseppe di Vincenzo, id., L. 630 — Pettamanti Maria di Gatti Domenico, id., L. 630 — De Santis Antonio di Secondo, id., L. 630 — Minghetti Luigi di Primo, id., L. 630 — Dainese Teresa di Gottardo Giovanni, sergente, L. 1120.

Vassallo Pietro di Giuseppe, caporal maggiore, L. 560 — Ottone Francesco di Ettore, soldato, L. 630 — Libralon Gerolamo di Massimiliano, id., L. 630 — Mocci Antioco di Francesco, id., L. 630 — Cerigioni Albina di Iocarelli Augusto, id., L. 630 — Lancellotti Rocco di Antonio, id., L. 630 — Bonfanti Battista di Ercole, id., L. 630 — Bordelletti Pasquale di Flaviano, id., L. 630 — Vespignani Angelo di Forlì, id., L. 630 — Gaggioli Giovanni di Luigi, id., L. 630 — Fortini Francesco di Cesare, id., L. 630 — Zago Carlo di Graziano, id., L. 630.

Felici Felice di Ferruccio, soldato, L. 630 — Salvi Giuseppa di Mozzi Antonio, id., L. 630 — Ferri Cesare di Paolo, id., L. 630 — Livi Rocco di Michele, id., L. 630 — Meraviglia Abbondio di Giuseppe, id., L. 630 — Cecili Luigi di Carmine, id., L. 630 — Cipriani Francesca di Rossi Enrico, id., L. 630 — Rettori Cassiano di Egidio, id., L. 630 — Martini Rosa di Tomba Ettore e Armando, id., L. 630 — Ettorre Giovanna di Pompili Giuseppe, id., L. 630 — Faroni Maria di Pasotti Faustino, id., L. 630 — Bochi Teresa di Cecchini Gaetano, id., L. 630 — Meniardi Giovanni di Alberto, caporale, L. 280 — Del Corso Giovanni di Pasquino, soldato, L. 630 — Sacco Antonio di Giorgio, id., L. 630 — Schepis Nunziata di Puleio Nicolò, id., L. 630.

Noseda Giuseppe di Giovanni, soldato, L. 630 — Zanni Maria di Savoini Ferdinando, id., L. 630 — Ortone Domenico di Francesco, id., L. 630 — Nicolosi Sante di Salvatore, id., L. 630 — Ferroni Giuseppe di Giovanni, id., L. 630 — Zamperlin Angela di Vicentini Alessandro, id., L. 630 — Barelli Giuseppe di Carlo, id., L. 630 — Cenedella Francesco di Vincenzo, id., L. 630 — Barcella Maria di Asperti Luigi, id., L. 630 — Ghidini Francesco di Giuseppe, id., L. 630 — Medaglia Giovanni di Giuseppe, id., L. 630 — Giuca Francesco di Matteo, id., L. 630 — Merenda Catterina di Gemo Antonio, id., L. 630 — Ciocca Pietro di Angelo, id., L. 630 — Lorusso Tommaso di Lorenzo, id., L. 630 — Columbo Giuseppe di Antonio, id., L. 630 — Montinaro Fortunato di Raffaele, id., L. 630.

Trombetta Carmelina di Citterio Carlo, sottotenente, L. 1500 — Rodigari Marianna di Cantoni Natale, soldato, L. 630 — Santoro Natale di Andrea, id., L. 630 — Malpetti Domenico di Luigi, id., L. 630 — Fenocchio Bartolomeo di Giulio, id., L. 630 — Ferrero Giuseppe di Secondo, id., L. 630 — Visentin Filippo di Angelo, id., L. 630 — Menicali Ermenegildo di Luigi, caporale, L. 840 — Masin Cesare di Giovanni, soldato, L. 630 — Dolci Ester di Scotti Carlo, id., L. 630 — Ridolfi Pasquale di Giuseppe, id., L. 630.

Chiassi Carlo di Ambrogio, sergente, L. 1120 — Signori Andrea di Emilio, id., L. 1120 — Sandri Antonio di Adolfo, soldato, L. 630 — Vaccari Felice di Pietro, id., L. 630 — Taglieri Domenica di Di Padova Francesco, caporale, L. 810 — Grecchi Bartolomeo di Carlo, soldato, L. 630 — Guattarini Cesare di Carlo, id., L. 630 — Mazzarelli Venanzo di Amato, id., L. 630 — Liso Giovanni di Giulio, id., L. 630 — Barbieri Maria di Bacconi Ultimo, id., L. 630 — Tonini Adolfo di Riccardo, id., L. 630 — Madini Natale di Giuseppe, id., L. 630.

Franceschino Tommaso di Gerardo, id., L. 630 — Sinigaglia Luigi di Sergio, id., L. 630 — Maragno Nicola di Eustacchio, id., L. 630 — Maggio Giuseppe di Stefano, id., L. 630 — Meli Carmelo di Antonio, id., L. 630 — Racanelli Giuseppe di Michele, id., L. 630 — Salladini Egidio di Giacinto, id., L. 630 — De Togni Sante di Ottorino, id., L. 630 — Franciosa Michele di Vincenzo, capitano, L. 1720 — Bietta Geminiano di Primo, soldato, L. 630.

Ceccarelli Antonio di Cesare, soldato, L. 630 — Chieli Rosa di Dell'Omarino Vittorio, id., L. 630 — Inguanti Ignazio di Paolo, sottotenente, L. 1500 — Martini Francesco di Corrado, soldato, L. 630 — Volpi Eugenio di Antonio, id., L. 630 — Moroni Bono di Paolo, id., L. 630 — Barbato Carmine di Alfonso, id., L. 630 — Re Natale di Luigi, id., L. 630 — Zodo Luigi di Giuseppe, caporale, L. 840 — Bernardelli Olindo di Giuseppe, soldato, L. 630 — Napolitano Giov. Battista di Francesco, id., L. 630 — Bonfanti Maria di Bonfanti Francesco, id., L. 630 — Iannelli Vito di Carmine, caporale, L. 840 — Sbaragli Maria di Balestri Antonio, soldato, L. 630.

Banci Vincenzo di Antonio, soldato, L. 630 — Todesco Giacomo di Andrea, id., L. 630 — Sabatelli Vito di Francesco, id., L. 630 — Meschieri Barbara di Salata Augusto, id., L. 630 — Fabris Marco di Sante, id., L. 630 — Monta Giovanni di Giuseppe, caporal maggiore, L. 840 — Niccoli Alfredo di Luigi, caporale, L. 280,21.

PARTE NON UFFICIALE

La Conferenza per la pace

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 24 (Ufficiale). — I ministri delle Potenze alleate e associate si sono riuniti oggi al Quai d'Orsay, dalle 15 alle 17.

Turkan Pascià, capo della delegazione albanese, ha anzitutto esposto le rivendicazioni albanesi.

L'esame di tale questione è stato affidato alla Commissione per gli affari greci.

La Commissione interalleata per la Polonia ha fatto poi conoscere le informazioni e le proposte ricevute dalla Commissione interalleata d'inchiesta recatasi a Varsavia.

Assisteva alla seduta anche il maresciallo Foch.

La prossima riunione avrà luogo domani alle ore 15.

PARIGI, 24 (ufficiale). — La Commissione per la legislazione internazionale del lavoro, sotto la presidenza di Samuele Gompers, ha udito la lettura della risposta del presidente del Consiglio Clémenceau alla lettera inviatagli da Gompers a suo nome e a nome dei membri della Commissione in occasione dell'attentato di cui Clémenceau fu vittima.

La risposta è così concepita:

« La simpatia che i membri della Commissione per la legislazione internazionale del lavoro vollero attestarmi nonchè i voti da essi rivoltimi mi hanno profondamente commosso. Vi ringrazio vivamente per l'amichevole lettera colla quale vi siete fatto presso di me interprete dei vostri colleghi. Vi sarei riconoscente se trasmetteste loro tutta l'espressione della mia gratitudine ».

La Commissione ha continuato lo studio delle sanzioni di ordine economico da prendere contro lo Stato che si sottragga all'esecuzione degli impegni presi.

PARIGI, 24. (Ufficiale). — La Commissione finanziaria della Conferenza della pace, sotto la presidenza dell'on. Crespi, ha continuato l'esame delle varie questioni finanziarie.

*** PARIGI, 22. — Il testo delle proposizioni presentate dal barone Mayor des Planches e dall'on. Cabrini a nome della Delegazione italiana presso la Commissione istituita dalla Conferenza della

pace per la legislazione internazionale del lavoro e riguardante le clausole sociali da introdursi nel trattato di pace è il seguente:

1° limitazione della durata del lavoro giornaliero nelle industrie ad un maximum di otto ore; 2° fissazione del massimo ebdomadario della durata di lavoro e della durata minima del riposo settimanale o festivo; 3° fissazione del massimo ebdomadario della durata del lavoro salariato nell'agricoltura; 4° rinnovazione delle Convenzioni di Berna sul lavoro notturno delle donne delle industrie e sull'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi;

5° estensione agli adolescenti della convenzione di Berna sul lavoro notturno delle donne nelle industrie; 6° adozione di disposizioni conformi sul limite minimo di età per l'ammissione dei fanciulli al lavoro; 7° obbligo per ciascuna nazione di stabilire per legge i minimi di salario nell'industria e nell'agricoltura; 8° a parità di produzione, parità di salario per i lavoratori e per le lavoratrici; 9° diritto di controllo dei lavoratori sulla gestione della azienda industriale ed agricola. Partecipazione dei lavoratori alla formazione dei regolamenti di fabbrica e di azienda; 10° *minimum* di assicurazioni sociali obbligatorie per ciascuna nazione in fatto di malattie, infortuni, invalidità, vecchiaia, maternità, disoccupazione involontaria; 11° libertà di emigrazione disciplinata da accordi tra Governi e Sindacati dei paesi direttamente interessati; 12° legislazione sull'emigrazione informata ai seguenti criteri:

a) parificazione del lavoratore straniero e della sua famiglia - quanto alle leggi sociali e del lavoro - al lavoratore nazionale e alla sua famiglia, e trattamento economico non inferiore al trattamento economico dell'operaio nazionale; *b)* esenzione da qualsiasi tassa che colpisca i lavoratori stranieri, come tali, nel paese di immigrazione; *c)* facoltà dello Stato di emigrazione di inviare funzionari specialmente delegati per l'assistenza sotto qualsiasi forma e per la protezione degli operai; obbligo dello Stato di immigrazione di riceverli e di aiutarli nel disimpegno delle loro mansioni; *d)* impegno di tutti gli Stati aderenti di estendere entro un determinato periodo di tempo nelle colonie di diretto dominio la propria legislazione in materia di lavoro e di assistenza sociale; oppure, quando non sia possibile, di promulgare leggi analoghe adattate alle condizioni delle singole colonie, parificando gli operai stranieri ai propri cittadini; impegno di usare di tutti i mezzi di cui lo Stato dispone perchè si proceda in egual modo nei paesi di protettorato e nelle colonie dotate di autonomia legislativa e nei domini.

13° reciprocità dei servizi - nei paesi aderenti alla Società delle nazioni - tra le organizzazioni che esercitano servizi di previdenza e sono riconosciute dagli Stati rispettivi.

La Delegazione italiana ha formalmente proposto che si inizi la discussione di tali proposizioni non appena la Commissione abbia esaurito l'esame in seconda lettura dell'ordinamento della Conferenza internazionale permanente del lavoro.

Essa propone inoltre che l'organo tecnico per tradurre dette clausole in convenzioni sia la istituenda Conferenza internazionale e che la prima riunione della medesima abbia luogo entro due mesi dalla firma del trattato di pace.

*** PARIGI, 24. — La Sottocommissione incaricata dello studio dei principî generali relativi alla libertà del transito si è riunita questa mattina al Ministero dei lavori pubblici.

Essendosi ultimata la discussione generale sul progetto relativo alla libertà di transito, la compilazione definitiva di esso è stata affidata al Comitato di redazione.

*** PARIGI, 24. — La Commissione alleata delle riparazioni si è riunita al Ministero delle finanze sotto la presidenza di Klotz.

Dopo aver salutato Moniz e Freire de Andrade come delegati del Portogallo presso la Commissione e dopo la conclusione delle discussioni circa il programma da seguire, la Commissione ha deciso di accelerare il lavoro della prima e della seconda sottocommissione che trattano rispettivamente la questione della valutazione dei danni e dello studio dei mezzi di pagamento e della capacità finanziaria delle potenze nemiche.

È stata costituita una terza sottocommissione per studiare le misure di controllo e le garanzie. Sono stati nominati presidente Hughes (Gran Bretagna) e vice-presidente Baruch (Stati Uniti).

*** PARIGI, 24. — Taluni giornali inglesi raccolgono la voce che, per iniziativa della Francia e dell'Italia, sarebbe stato deciso un intervento armato dell'Intesa in Russia.

Avendo assunto qui informazioni da fonti assolutamente ineccepibili ed autorevoli ci risulta che tale voce non ha fondamento alcuno.

L'attentato al presidente Clémenceau

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 24. — Il bollettino delle ore 18 sulle condizioni di salute di Clémenceau dice che esse sono, per quanto è possibile, soddisfacenti.

*** ROMA, 24. — L'on. Clémenceau ha inviato al presidente del Senato, on. Bonasi, il seguente telegramma di risposta:

« Sono molto commosso per i voti che mi avete rivolto per una pronta guarigione e spero di poter subito riprendere il mio posto alla Conferenza, dove tante questioni, che interessano i nostri paesi sono per discutersi ».

Al telegramma direttogli dal presidente della Camera italiana, on. Marcora, il presidente del Consiglio francese, Clémenceau, ha risposto col seguente dispaccio:

« Vi ringrazio dei voti e delle felicitazioni che mi avete inviato. Spero di essere presto in piedi e continuare l'opera dell'Intesa alla Conferenza di Parigi ».

L'on. Clémenceau al telegramma inviatogli dal sindaco don Prospero Colonna, ha risposto nei seguenti termini:

« Vi esprimo i miei più vivi ringraziamenti pel vostro gentile telegramma e per i vostri voti, ai quali io sono stato sensibilissimo ».

CRONACA ITALIANA

Missione giapponese. — Sono giunti a Roma i signori R. Yamashina, vice presidente della Camera di commercio di Tokio, Seikchiro Terada e H. Yoshida.

Scopo della loro visita nelle principali città europee è quello di rendersi conto dell'attuale momento e di poter stabilire relazioni più intime fra le differenti istituzioni commerciali del nostro paese.

Ieri la Missione visitò la Camera di commercio, ove ebbe cordiali ed utili accoglienze.

Fondazione Carnegie. — Il Consiglio d'amministrazione della Fondazione Carnegie ha in questi giorni conferito numerosi premi in medaglie e denaro a cittadini che si sono resi benemeriti per atti di eroismo civile.

All'esercito e alla marina. — Il Consiglio direttivo della R. Società geografica italiana ha deliberato di offrire due grandi medaglie d'oro, appositamente coniate, all'esercito ed alla marina italiana. Le medaglie saranno consegnate a S. M. il Re, presidente onorario della Società e comandante supremo delle forze di terra e di mare.

Sinistro aviatorio. — Ieri mattina un idroplano, mentre compiva un volo a non alta quota sul golfo di Palermo, per un guasto ancora non valutato, si inabissò nel mare, frantumandosi.

Perirono il pilota, cap. dei granatieri Valente De Bosis, romano, e il sottotenente Luigi Bonino, palermitano.

TELEGRAMMI "STEFANI"

VARSAVIA, 20 (ritardato). — Nella seduta della Dieta, dopo il presidente del Consiglio Paderewski, ha preso la parola il ministro delle finanze Englisch, il quale ha fatto l'esposizione finanziaria.

Prossimamente verrà presentato alla Dieta un progetto di legge relativo alla conversione della carta moneta attuale in *lech*, il quale avrà il valore del franco francese. Sarà creata una banca di Stato.

Il ministro ha detto che sarà però necessario l'aiuto dell'estero.

La seduta è stata indi tolta.

OPORTO, 20. (Ritardato). — La folla ha incendiato l'Edèn Theatre, ove i monarchici avevano installato le prigioni, nelle quali i repubblicani avevano subito maltrattamenti. La folla ha impedito ai pompieri di estinguere l'incedio ed essi hanno dovuto limitarsi ad evitare che le fiamme si propagassero agli edifici vicini.

LISBONA, 21. (Ritardato). — Il Presidente della Repubblica ha decretato lo scioglimento del Congresso.

LISBONA, 22. (Ritardato). — Le autorità militari hanno pubblicato un ordine che sospende il diritto di riunione.

La guardia repubblicana e la polizia hanno occupato i principali incroci; i tram circolano normalmente.

Gruppi di cittadini percorrono le vie acclamando alla repubblica.

I realisti sono stati cacciati da Braganza.

TRIESTE, 23. — Comunicano da Esseg:

Lo sciopero iniziato il giorno 19 nella Slavonia non ha carattere economico, ma politico. È una protesta contro l'occupazione poco desiderata degli ortodossi serbi. La situazione della Slavonia è così peggiorata.

A Virovititza, a Diakovo e a Vinconvec continuano a verificarsi disordini.

ZURIGO, 23. — Si ha da Monaco:

Informazioni attendibilissime mettono in guardia contro le esagerazioni circa il movimento spartachiano, che tornano utili in questo momento al Governo tedesco. Neppure a Monaco gli spartachiani prevalgono. Essi hanno arrestato, è vero, il noto pacifista Quidde; ma tutti gli altri partiti si sono uniti per impedire la guerra civile e l'anarchia.

La Dieta sarà riconvocata; verrà ristabilita la libertà di stampa; sarà ricostituito un Ministero socialista e saranno riconosciuti i Consigli degli operai e dei soldati, con voto consultivo, per strapparli alle influenze estreme.

Si ha da Potsdam: È giunto il principe Gioacchino di Prussia.

RIO DE JANEIRO, 23. — La riunione dei capi dell'Unione politica nazionale ha designato Epitacio Gessoa a candidato alla presidenza della repubblica.

PARIGI, 24. — I giornali hanno da Copenaghen: Notizie da Berlino dicono che la stampa spartachiana continua ad attribuire l'assassinio di Eisner ad un complotto monarchico, il cui capo sarebbe il principe Rupprecht di Baviera. Il palazzo del principe Leopoldo è stato invaso e saccheggiato.

Si ha da Colonia: Lo sciopero continua nel bacino della Ruhr; tuttavia alquanti minatori hanno ripreso il lavoro a Bochum e a Reckliphausen. Durante una riunione dei capi dei minatori e dei Consigli dei soldati e degli operai, che ha avuto luogo ad Essen, i socialisti indipendenti, dopo avere espulso gli elementi moderati, hanno votato lo sciopero.

LONDRA, 24. — *Camera dei comuni.* — Lloyd George, presentando un *bill* sulla Commissione dell'industria dei carboni per la creazione di una Commissione incaricata di fare un'inchiesta sulla situazione dell'industria dei carboni e sulle condizioni del lavoro in tale industria, ha insistito sulla necessità di una inchiesta prima di accogliere le rivendicazioni dei minatori.

La Commissione d'inchiesta dovrebbe esaminare il costo di produzione e di distribuzione del carbone, l'organizzazione generale delle miniere di carbone, le condizioni generali di vita dei minatori, ed un progetto per la futura riorganizzazione dell'industria del carbone, basato sia sul regime attuale, sia su un controllo misto, sia sulla nazionalizzazione delle miniere.

La Commissione avrà pieni poteri per rendersi conto della ripercussione di tutto ciò sulle altre industrie e sugli altri commerci, e per costringere i testimoni a venire a deporre con giuramento ed a produrre tutti i documenti.

Dopo un discorso di Lloyd George e una discussione alla quale prende parte Adamson, leader del partito laburista, approva in prima lettura il progetto di legge relativo alla nomina della Commissione d'inchiesta sull'industria carbonifera.

La Camera passa poscia alla discussione del progetto in seconda lettura.

Un deputato laburista chiede che il progetto venga respinto.

Lloyd George prende nuovamente la parola e dichiara che se i minatori rifiutassero qualsiasi arbitrato, ne risulterebbe una grave situazione, alla quale il paese dovrebbe far fronte. Queste discussioni si basano sull'idea che la guerra è finita; ma ciò è lungi dall'esser vero, perchè la minaccia di grandi scioperi costituirebbe un pericolo per la pace del mondo.

L'oratore rileva che la Gran Bretagna coi suoi sacrifici ha raggiunto un'alta posizione nel mondo. Prega i minatori di non distruggere l'influenza, la potenza e la prosperità del paese e di non precipitarlo in un grande disastro soltanto pel fatto di non volere attendere alcuni giorni.

Il progetto viene poi approvato in seconda lettura. Domani sarà intrapresa la discussione degli articoli.

Si annuncia da fonte ufficiale che è giunta da Kabul la notizia della morte dell'emiro dell'Afganistan. Mancano ancora particolari; ma sembra che l'emiro sia stato attaccato il 20 corrente all'alba mentre si trovava al campo di Laghman e sia stato ucciso con un colpo di arma da fuoco.

Finora non è stato operato alcun arresto. I motivi del delitto sono ancora oscuri.

BOSTON, 24. — Oggi è sbarcato il presidente Wilson.

NEW YORK, 24. — Nella serata sono stati arrestati vari anarchici.

Si riteneva che costoro avessero complottato di assassinare domani a Boston il presidente Wilson, ma il capitano Rubino, ufficiale della polizia speciale, ha dichiarato che ciò non è esatto.

Due persone provenienti da Filadelfia, e che sono state arrestate a New York, hanno riconosciuto francamente che erano anarchici e che si recavano a Boston, ove contavano di arrivare stanotte.

Quattordici spagnuoli, accusati di complotto contro il presidente Wilson, sono stati arrestati.

MADRID, 24. — Romanones ha presentato al Re le dimissioni di tutto il Gabinetto.

Il Re ha rinnovato a Romanones la sua fiducia fino all'approvazione del bilancio.

La Corona esaminerà la situazione politica insieme con i leaders parlamentari.

ZURIGO, 24. — Si ha da Monaco di Baviera:

Stamane è finito lo sciopero generale. La città ha ripreso il suo aspetto normale. Gli operai si erano recati ad armarsi, ma le armi furono concesse soltanto agli operai organizzati e già addestrati militarmente, i quali rimarranno nei depositi.

I disoccupati, che sono circa 40.000, sono stati invitati ad iscriversi nella guardia repubblicana; in tal modo il Governo tende a sottrarli all'influenza degli spartachiani ed alla disoccupazione.

Gli indipendenti si pronunciano contro gli spartachiani e non vogliono che i maggioritari siano cacciati dal Governo, ma desidererebbero che il potere fosse assunto dalle tre tendenze.

Sono stati operati parecchi arresti, fra cui quello di Dandl, già presidente del Consiglio dei ministri. Gli arrestati saranno trattenuti come ostaggi.

La Provincia è calma ed è contrarissima al movimento di Monaco. Anche le guarnigioni sono calme, meno quella di Norimberga.

La guarnigione di Regensburg ha chiesto alla Dieta di trasferirsi a Regensburg.

Una inchiesta sull'uccisione di Kurt Eisner ha constatato che si trattò di un complotto dell'aristocrazia e che il conte Arco fu probabilmente designato dalla sorte a compiere l'assassinio.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*